



**TRIBUNALE DI FROSINONE  
SEZIONE FALLIMENTARE**

**Ai Sigg.ri  
CURATORI FALLIMENTARI**

**Oggetto:** “*Modalità di recupero delle spese prenotate a debito ed anticipate dallo Stato nelle procedure concorsuali prive di liquidità*”

La presente per rappresentare che il Ministero della Giustizia – Dipartimento Affari di Giustizia, confortato da un parere dell’Ufficio Legislativo del medesimo Ministero, ha emanato una nota (disponibile presso la Cancelleria) in cui di fatto si recepiscono le direttive già fornite da questo Giudice con riferimento alla materia in oggetto.

Più in particolare è stato confermato che:

1. l’ammissione al gratuito patrocinio delle procedure concorsuali è regolamentata unicamente dall’art. 144 T.U.S.G., con esclusione, quindi, dell’applicazione di altri articoli del medesimo T.U. (art. 136, 138 e 139 in particolare);
2. l’attestazione del Giudice Delegato di assenza di fondi deve essere richiesta **per ogni singolo giudizio**;
3. la revoca del decreto *ex art. 144 T.U.S.G.* può essere emessa, e quindi deve essere chiesta, **anche dopo la conclusione del giudizio**;
4. il Curatore ha sempre **l’obbligo** di informare il Giudice Delegato circa la sopravvenienza di fondi, in quanto quest’ultimo, qualora detti fondi siano sufficienti, anche solo in parte, a fare fronte al rimborso delle spese anticipate o prenotate a debito, deve revocare i decreti *ex art. 144 T.U.S.G.* ed ordinare il rimborso (totale o parziale) delle spese suddette, a prescindere da quale sia stata la decisione sulle spese (poste a carico della controparte, compensate o poste a carico della procedura).

\*\*\*\*

Pertanto, nell’ipotesi in cui siano stati emessi uno o più decreti *ex art. 144 T.U.S.G.* e sopravvengano fondi, il Curatore:

1. deve **immediatamente** informare il G.D.;
2. contestualmente, deve chiedere, **prima di effettuare qualsivoglia pagamento, di essere autorizzato a pagare le SPESE DI GIUSTIZIA** (il c.d. Campione Fallimentare), anche solo parzialmente ma comunque **fino ad esaurimento delle somme disponibili**;
3. qualora, ma **SOLO DOPO AVER PAGATO INTERAMENTE LE SPESE DI GIUSTIZIA**, residuino fondi sufficienti, **sempre prima di effettuare qualsivoglia pagamento, deve chiedere la revoca di uno o di tutti i decreti ex art. 144 T.U.S.G. e di essere autorizzato a rimborsare immediatamente TUTTE LE SPESE ANTICIPATE DALL’ERARIO O PRENOTATE A DEBITO PER I GIUDIZI**, siano essi pendenti o conclusi, e ciò fino a totale esaurimento dell’attivo;

4. qualora **i fondi non siano sufficienti per fare fronte anche alle spese di un solo giudizio, essi VANNO ACCANTONATI** fino a quando non sarà acquisito attivo sufficiente per la totale o parziale estinzione dei debiti di cui al punto che precede; in caso contrario, i debiti in questione andranno pagati, **prima del deposito del conto della gestione**, comunque con tutto l'attivo disponibile, anche se solo parzialmente;
5. qualora residuino ulteriori fondi, **sempre con il divieto di effettuare qualsivoglia pagamento, deve chiedere di essere autorizzato a rimborsare TUTTE LE ULTERIORI SPESE PRENOTATE A DEBITO** e ciò fino a totale esaurimento dell'attivo;
6. qualora **i fondi non siano sufficienti per fare fronte anche ad una delle singole spese di cui al punto che precede, essi VANNO ACCANTONATI** fino a quando non sarà acquisito attivo sufficiente per la totale estinzione; in caso contrario, i debiti in questione andranno pagati, **prima del deposito del conto della gestione**, comunque con tutto l'attivo disponibile, anche solo parzialmente;
7. **solo una volta estinti integralmente tutti i suddetti debiti** il Curatore potrà iniziare a fare fronte alle "normali" spese in prededuzione;
8. in **TUTTE ISTANZE DI LIQUIDAZIONE** relative a "normali" crediti in prededuzione dovrà essere resa una **ATTESTAZIONE** circa: a) il pagamento integrale delle **spese di giustizia**; b) **l'insussistenza di altre spese** anticipate o prenotate a debito (ad esempio: "*non sono stati emessi decreti ex art. 144 T.U.S.G. e non sussistono spese anticipate o prenotate a debito*"), oppure **l'integrale estinzione** di detti debiti (ad esempio: "*la procedura è stata ammessa al Gratuito Patrocinio a spese dello Stato ma le spese sono state integralmente rimborsate*"; oppure "*risulta prenotata a debito la spesa x ed è stato effettuato l'integrale rimborso*"). In difetto il Giudice Delegato rigetterà l'istanza.

\*\*\*\*

Qualora risulti l'esistenza di debiti non adempiuti pure in presenza di attivo, **siccome il G.D. deve assicurare il recupero delle suddette somme, il conto della gestione non potrà essere approvato, per cui sarà avviato il giudizio di conto ed il Curatore sarà tenuto a rimborsare con il proprio denaro** quanto erroneamente pagato. Il rimborso con denaro personale, come più volte ribadito dalla giurisprudenza contabile, sarà dovuto, previa segnalazione alla Corte dei Conti, anche qualora sia per errore approvato il rendiconto, essendo il Curatore Pubblico Ufficiale ed Ausiliario di Giustizia.

Si affigga in sala Curatori e si comunichi a mezzo *mailing-list*.

Si trasmetta copia al Presidente del Tribunale per opportuna conoscenza.

Frosinone, 26/01/2020

IL G.D.  
Dr. Andrea Betteruti

